

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Aggiornato a dicembre 2024

INDICE

1. Il Decreto legislativo nr. 231/2001	pag. 3
1.1. Soggetti interessati e natura della responsabilità	pag. 3
1.2. Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità amministrativa della società	pag. 5
1.3. I reati commessi all'estero	pag. 12
1.4. Le sanzioni	pag. 12
1.5. Le azioni esimenti della responsabilità amministrativa	pag. 15
1.6. Linee guida di settore	pag. 16
2. Storia della società	pag. 19
2.1. Assetto societario	pag. 20
2.2. Cariche principali	pag. 20
2.3. Consulenti esterni	pag. 21
3. Adozione, attuazione, aggiornamento, formazione e diffusione del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	pag. 22
3.1. Struttura del Modello	pag. 24
3.2. Scopo	pag. 24
4. L'Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001	pag. 26
4.1. Cause di ineleggibilità e decadenza	pag. 27
4.2. L'Organismo di Vigilanza di Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l.	pag. 28
4.3. Requisiti del membro dell'OdV	pag. 29
4.4. La cessazione dall'incarico del membro di OdV	pag. 29
4.5. I poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag. 30
4.6. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	pag. 31
4.7. Riunioni e verbalizzazioni	pag. 33
4.8. Piano e rapporti di audit	pag. 33
4.9. La conservazione delle informazioni	pag. 33
4.10. Etica di comportamento dell'OdV	pag. 34
4.11. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV -Flussi informativi	pag. 34
4.12. Il reporting societario	pag. 35
4.12.1. Reporting OdV – Organi societari	pag. 35
4.12.2. Reporting Organi societari – OdV	pag. 36
4.12.3. Invio delle segnalazioni – Whistleblowing – Raccolta e conservazione delle informazioni	pag. 37
5. Il sistema disciplinare	pag. 39
5.1. Principi generali	pag. 39
5.2. I soggetti destinatari	pag. 40
5.3. Le condotte rilevanti	pag. 40
5.4. Le sanzioni	pag. 41
5.4.1. Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci	pag. 41
5.4.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti	pag. 41
5.4.3. Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati	pag. 42
5.4.4. Sanzioni nei confronti di terzi destinatari	pag. 44
6. Mappatura e analisi dei rischi	pag. 46
6.1. Il processo di costruzione del Modello	pag. 46
6.2. La società Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l.	pag. 48
6.3. Mappatura dei processi/reati	pag. 49
6.3.1. Processi di approvvigionamento	pag. 49
6.3.2. processo commerciale	pag. 50
6.3.3. Processo di costruzione e gestione del contratto	pag. 51
6.3.4. Processo finanziario	pag. 52
6.3.5. Processo amministrativo	pag. 53
6.3.6. Processo di gestione di erogazioni pubbliche	pag. 54
6.3.7. Processo di gestione dei sistemi informativi	pag. 55
6.3.8. Processo di gestione delle risorse umane	pag. 55
6.3.9. Processo di gestione per la sicurezza	pag. 56
6.3.10. Processo di gestione per l'ambiente	pag. 57
6.3.11. Processo di attività immobiliare	pag. 58
ALLEGATO A – Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing)	pag. 59

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

1.1. Soggetti interessati e natura della responsabilità

Il Decreto, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti (complessivamente intesi, quali, ad esempio, società, fondazioni, associazioni anche non riconosciute, consorzi, enti pubblici economici, ecc., di seguito denominati “Enti”) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reati (c.d. “reati presupposto”) da parte di un esponente dell'ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

In particolare, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi” (i c.d. Soggetti “in posizione apicale” o “apicali”, art. 5 comma 1

lett. a) del D. Lgs. 231/2001);

- da “persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati” (gli apicali) (art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001).

Conseguentemente, la condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente consente di escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001, sebbene formalmente denominata dal legislatore come “amministrativa”, ha – secondo l'interpretazione prevalente – natura sostanzialmente penale in quanto:

- è derivante dalla commissione di un reato
- viene accertata dal Giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per determinate fattispecie di reati presupposto, nei casi più gravi).

La responsabilità dell'Ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato e la relativa sanzione applicata a carico dell'Ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra le altre cose, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative della società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa, come già detto, è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità amministrativa della società

Il Decreto elenca tassativamente le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente e, successivamente al 2001, alcuni interventi legislativi hanno esponenzialmente incrementato il numero dei reati rilevanti ai fini del Decreto, così comportando la progressiva estensione della responsabilità degli Enti.

Di seguito l'elenco completo dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione nelle sue varie forme, istigazione alla corruzione, peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, indebita destinazione di denaro o cose mobili, peculato mediante profitto dell'errore altrui, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di criminalità informatica (quali documenti informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, estorsione commessa mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies*, ovvero con la minaccia di compierle, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, contraffazione documenti informatici, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, nonché violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105, richiamati dall'art. 24bis del D. Lgs. 231/2001);

- delitti di criminalità organizzata (quali associazione per delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 24ter del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, alterazione di monete, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, uso di valori di bollo contraffatti o alterati, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, richiamati dall'art. 25bis del D. Lgs. 231/2001);

- delitti contro l'industria e il commercio (quali turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali, richiamati dall'art.25bis 1 del D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali delle società quotate, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, omessa comunicazione del conflitto d'interessi, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25ter del D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25quater del D. Lgs 231/2001);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, adescamento di minorenni, richiamati dall'art. 25quinquies del D. Lgs. 231/2001);

- reati in materia di abuso di mercato (quali abuso o comunicazione di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, divieto di manipolazione del mercato, divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, richiamati dall'art. 25sexies del D. Lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25septies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25octies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (quali indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, trasferimento fraudolento di valori, richiamati dall'art. 25octies1 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (quali ad esempio la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera di ingegno protette o parti di esse, reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione,

trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, richiamati dall'art. 25nonies del D. Lgs. 231/2001);

- delitti in materia di intralcio alla giustizia (quali induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25decies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia ambientale (disastro ambientale, inquinamento ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di

specie protette, scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione o dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata; quando tali condotte riguardino sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, traffico illecito di rifiuti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; omissione di osservanza di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla legge; detenzione, utilizzazione per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed i), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di usi di certificati o licenze falsi o alterati, detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, inquinamento doloso o colposo provocato da navi, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, richiamati dall'art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001);

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25duodecies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25terdecies del D. Lgs.

231/2001);

- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25quaterdecies del D. Lgs. 231/2001);
- reati tributari (quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, richiamati dall'art. 25quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- reati in materia di contrabbando (richiamati dall'art. 25sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (quali violazioni in materia di alienazione di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, contraffazione di opere d'arte, furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, richiamati dall'art. 25septiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dall'art. 25octiesdecies del D. Lgs. 231/2001).

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- b) la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Poiché il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, significa che il Decreto non si applica se il reato è commesso all'estero da un soggetto apicale o da un dipendente della sede straniera della società.

Al contrario, il Decreto può, invece, applicarsi nel caso di dipendenti o amministratori distaccati all'estero.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto.

1.4 Le sanzioni

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati summenzionati, le seguenti sanzioni a carico della società:

- sanzione pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca di beni

- pubblicazione della sentenza

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la quale viene determinata dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da costei per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nei seguenti casi:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- la Società ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- la Società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive, invece, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale – un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In particolare, le principali sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la

revoca di quelli eventualmente già concessi

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Si precisa che, qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

In merito alla confisca, la stessa può avvenire anche per “equivalente”, vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

Nei casi più gravi, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva.

Pertanto, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività della Società da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività della Società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.5 Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società adottati dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente stesso.

Infatti, l'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da soggetto apicale, la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società, c.d. Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- i soggetti in c.d. “posizione apicale” hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, tali specifiche violazioni sono escluse se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6 comma 2bis del D. Lgs. 231/2001 (relativo alla disciplina del *whistleblowing*) prevede che i modelli di organizzazione e gestione di cui al comma 1 lett. a), contengano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2 lett. e).

L'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 231/2001 definisce, infine, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando emergono significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6 Linee guida di settore

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, Confindustria per prima ha redatto un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001; di seguito "Linee guida di Confindustria"), fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee guida di Confindustria hanno subito nel tempo molteplici modifiche ed integrazioni al fine di renderle complete e coerenti con gli aggiornamenti normativi intervenuti nonché con i più recenti orientamenti giurisprudenziali. L'ultima versione, validata dal Ministero della Giustizia, è stata emessa nel giugno 2021.

Inoltre, anche l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (di seguito ANCE) ha istituito un'apposita linea guida definita nel proprio Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione, la cui ultima versione risale ad aprile 2022, previa

approvazione del Ministero della Giustizia.

Infine, sono state nel tempo predisposte linee guida su singoli specifici argomenti di cui al D. Lgs. 231/2001 quali, ad esempio, quelle dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – l'ultima è datata luglio 2023 – e quelle emanate dall'INAIL (la versione più recente risale al 2023).

In particolare, le Linee guida di cui sopra forniscono le seguenti indicazioni principali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione di fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, secondo le Linee Guida di Confindustria e ANCE, sono:

- Codice Etico e di Comportamento;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma; sistemi di controllo integrato;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistemi di monitoraggio (in particolare per i reati colposi in materia di sicurezza e ambiente).

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, transazione, azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e di Comportamento e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

1) autonomia e indipendenza;

2) professionalità;

3) continuità di azione.

- obblighi di informazione da e verso l'organismo di vigilanza.

Nella redazione del proprio Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ha inteso ispirarsi e - per quanto di ragione - allinearsi a dette Linee Guida.

2. STORIA DELLA SOCIETA'

La Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l. deve la propria costituzione, nel 2002, al Geom. Gianmaria Fornara il quale avvia nel 1970 la sua attività nel campo dell'edilizia con la Ditta Individuale Impresa Fornara.

Il Geom. Gianmaria Fornara, infatti, dopo aver completato i propri studi, si dedica all'attività edile, imparando il mestiere sul campo, lavorando in cantiere ed in ufficio presso l'Impresa Edile Vogliano di proprietà del suocero, il Comm. Vogliano Attilio, il quale, a partire dal dopoguerra, aveva trasformato una piccola attività artigiana nel campo edile - già intrapresa da suo padre - in una grande impresa con oltre 100 dipendenti rimasta attiva fino al 1980 e che ha sempre operato su Ivrea e paesi limitrofi.

Quando a fine anni '70 il Comm. Vogliano manifesta l'intenzione di terminare la sua attività, il Geom. Fornara decide di fondare la propria Ditta rilevando alcune maestranze del suocero ed iniziando ad operare nel campo edile a 360 gradi.

L'attività principale della Ditta Individuale Impresa Fornara è sempre stata l'acquisizione di aree edificabili, la costruzione in proprio e la commercializzazione diretta delle unità immobiliari. A fianco a questa attività il Geom. Gianmaria Fornara ha operato nel campo delle ristrutturazioni, della realizzazione di complessi industriali, delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni andando a coprire ogni campo dell'edilizia.

In data 23.07.2002 viene costituita la società Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l. – nella cui compagine societaria fa il suo ingresso il Dott. Fornara Fabio – figlio del Geom. Gianmaria Fornara che concede nel 2003 in affitto il ramo d'azienda della propria Ditta Individuale alla società stessa.

Nel 2023 – a seguito del decesso del socio Geom. Gianmaria Fornara – la società si trasforma in Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l. unipersonale a socio unico nella persona del Dott. Fornara Fabio.

La attuale Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l. - proseguendo l'attività già avviata dal Geom. Gianmaria Fornara - si occupa di qualsiasi tipo di opera edile, spaziando dalla piccola ristrutturazione di interni alla realizzazione e commercializzazione di complessi immobiliari di grandi dimensioni senza tralasciare le realizzazioni industriali.

Svolge altresì lavori di scavi e bancamenti, opere di fondazione sia civile che industriale, carpenteria, muratura, paramano, isolamenti termici e acustici, intonaci e cappotti, sottofondi e pavimentazioni, fornitura e posa di infissi certificati, impianti idraulici ed elettrici tramite collaboratori fidati, impianti di ventilazione meccanica controllata, impianti solari termici, cartongesso, fognature e reti di scarico, pavimentazioni cortili di qualsiasi natura, decorazioni interne ed esterne, tetti e coperture in legno o in cemento armato, realizzazione chiavi in mano di ville, condomini e uffici su terreni di proprietà del cliente, realizzazione e commercializzazione di ville e appartamenti di pregio e tecnologicamente avanzati su nostre aree e ristrutturazioni di ogni tipo.

La società si avvale della collaborazione di professionisti selezionati a cui vengono affidate le progettazioni e le pratiche urbanistiche mentre la gestione amministrativa è invece di tipo personale.

2.1 Assetto societario

Società a responsabilità limitata Unipersonale a socio unico

Sede legale: Torino (TO), Via Vela nr. 45

Unità locale: Ivrea (TO), Via Cascinette nr. 11

Magazzino: Ivrea (TO), Via dei Mulini nr. 9

Socio Unico: Fornara Fabio

Amministratore unico: Fornara Fabio

Dipendenti: 8

2.2 Cariche principali

La società Fornara Costruzioni Immobiliari S.r.l. unipersonale risulta così strutturata:

Direzione Generale e Direttore Tecnico: Fabio Fornara

Responsabile Ufficio Commerciale/Ufficio Acquisti: Fabio Fornara

Responsabile cantieri: Fabio Fornara

Datore di lavoro: Fabio Fornara

Ufficio gare: Fabio Fornara

Ufficio Amministrazione: Fabio Fornara

RSPP: Fabio Fornara

RLS: Golfetto Fabrizio

2.3 Consulenti esterni

La società si avvale di consulenti selezionati sulla base di rapporti professionali continuativi negli anni e selezionati in base alle competenze e alle conoscenze del territorio.

Essi sono:

- per la parte strutturale, Ing. Grosso Stefano;
- per la parte architettonica, Studio Sa.Rin., Arch. Matteo Olivetti, Arch. Antonio Frassà, Arch. Antonella Codato;
- per la parte di visure/accatamenti/sicurezza sul cantiere, Geom. Rossetto Graziano;
- per la sicurezza dell'impresa, lo Studio Geo Abaco di Giuseppe Blanchietti;
- per la formazione dei dipendenti, la Safe&Safe di Marangoni Massimo;
- per le indagini geologiche, il geologo Duregon Corrado;
- per la parte contabile, Studio Binello & Partners;
- per il consulente del lavoro, Studio Chiadò Cristian;
- per la parte informatica, BDF Communication;
- per la parte di medicina del lavoro, il Centro Medico Eporedia di Ivrea nella persona del dott. Chiadò Piat Simone.

3. ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il “Modello”) in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e nel Codice di Comportamento ANCE.

Il sistema organizzativo e gestionale dell'impresa FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti della Società.

Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinati ai partner commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società con riferimento all'attività svolta nei confronti della stessa.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di impresa, ovvero delle norme di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle

pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo di conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso collegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società, pubblicata sulle bacheche aziendali e di cantiere, inserita all'interno del kit di formazione nuovi assunti ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla; una copia è, altresì, pubblicata sul sito istituzionale della Società (www.fornaracostruzioniimmobiliari.it).

La Società provvede a consegnare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello e il Codice Etico, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tutti i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli eventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza monitora le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Oltre a quanto indicato, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL garantisce l'organizzazione, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, di apposite sessioni informative/formative ad hoc, finalizzate all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello.

3.1 Struttura del Modello

Il Modello si compone dei seguenti documenti:

- Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Codice Etico.

Il Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale contiene una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento
- alla realtà aziendale
- all'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

La Parte Speciale, invece, contiene una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
- ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

3.2 Scopo

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare il Modello in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Il Modello è destinato a descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite in FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL.

Le finalità del Modello sono, pertanto, quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività

aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati agli infortuni sul lavoro;

- fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL nelle aree di attività di rischio, la consapevolezza dell'eventualità di commettere, ove risultino violate le disposizioni riportate nel Modello, un reato passabile di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
- ribadire che FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL non ammette comportamenti illeciti;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società dall'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto 231 e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

La società, pertanto, si è impegnata ad eliminare eventuali carenze organizzative, soprattutto in materia di sicurezza, ponendo particolare attenzione, oltre all'aspetto prevenzionistico, anche a quello formativo-informativo dei lavoratori.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede, tra l'altro, che l'ente affidi ad un Organismo di Vigilanza (per brevità OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è organismo interno e può essere monocratico (ossia con un solo membro) o in alternativa collegiale (con più soggetti). I soggetti di un Organismo di Vigilanza collegiale potranno essere sia figure interne che esterne alla società.

L'OdV deve quindi sorvegliare e verificare la conformità e l'efficacia del Modello Organizzativo 231, segnalarne eventuali deficienze, anomalie e violazioni e aggiornarlo ed adeguarlo, laddove necessario, ad esempio a seguito di cambiamenti nell'assetto o nell'attività della società, piuttosto che nel quadro normativo di riferimento.

All'Organismo compete altresì il compito di vigilare e controllare l'osservanza del MOG231, gestire le iniziative di informazione e formazione finalizzate a diffondere la conoscenza e la comprensione del MOG da parte dei suoi destinatari.

L'OdV deve, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti:

- indipendenza ed autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali. L'autonomia e l'indipendenza sono necessarie ad escludere qualunque forma di commistione o coincidenza tra chi controlla e chi viene controllato;
- professionalità, riferibile alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l'Organismo deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, quali tra le altre, competenze di tipo tecnico-ispettivo (essenziale per analizzare i sistemi aziendali), competenze di tipo consulenziale (per adottare, all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche, le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi o, ancora, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) ed, altresì, competenze giuridiche.

- continuità d'azione, indispensabile per garantire un'efficace attuazione del Modello e un controllo costante sulle attività per così dire sensibili (ossia a rischio reato). Per ottenere tale continuità, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre un sistema di verifica (audit), che verrà esemplificato nella parte speciale, che consenta la raccolta continua di informazioni e dati circa l'attività svolta dalla società;

- onorabilità: l'ODV deve possedere, in tutti i suoi componenti, onore e dignità. Tale generica “buona reputazione” dell'Organismo si riferisce sia all'assenza di condanne penali o di procedimenti disciplinari relativi a violazioni del Codice Etico o del MOG, a carico dei suoi componenti, sia alla lealtà, serietà e collaborazione che devono informare i rapporti con i dipendenti e i collaboratori della società;

- assenza di cause di incompatibilità: tale requisito può essere inteso come assenza di tutte quelle circostanze che alterano l'imparzialità di giudizio e che si possono rivelare dannose per la società. La causa di incompatibilità più evidente è rappresentata, in questo senso, dal conflitto di interessi: situazioni di conflitto di interessi, infatti, non solo rischiano di far perdere all'Organismo di Vigilanza la propria necessaria imparzialità ma possono anche avvantaggiare quest'ultimo, grazie alla funzione svolta, danneggiando la società.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'Organismo deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di deleghe/procure operative;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità e onorabilità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con l'Amministrazione.

4.1 Cause di ineleggibilità e decadenza

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui sopra ed in particolare, non devono sussistere all'atto del conferimento dell'incarico i motivi di impedimento di seguito indicati.

Costituiscono, infatti, cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- gli amministratori o altri soggetti dotati di deleghe/procure operative o che siano direttamente o indirettamente soci della società;
- i familiari dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, chi abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p., passata in giudicato, per un qualsiasi reato, oppure sia stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari. In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione o l'organo amministrativo potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un membro ad interim.

Laddove alcuni dei motivi di ineleggibilità dovessero configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne tempestiva notizia agli altri membri dell'OdV e decadrà automaticamente dalla carica.

4.2 L'Organismo di Vigilanza di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

In considerazione delle specifiche dimensioni, della tipologia di attività svolta, della semplice struttura organizzativa, la società FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.r.l. ha ritenuto dotarsi di un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica (1 solo membro).

La nomina dell'OdV spetta all'organo dirigente (Amministratore Unico) e la carica avrà una durata di un anno, decorrente dalla data di nomina formalizzata a mezzo di apposita delibera assembleare – e si intenderà rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo comunicazione di recesso da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'incarico.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 comma 1, lett. b, del Decreto, la Società – in sede di prima approvazione del Modello - ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nella persona del consulente dott. Vittorio Fehl con studio professionale in Ivrea (TO), Via E. Alberton nr. 1.

4.3 Requisiti del membro dell'OdV

Il membro dell'OdV deve avere i seguenti requisiti minimi (già sopra specificati):

- indipendenza ed autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione;
- possesso di competenze tecnico-professionali, consulenziali, ispettive, essenziali, per analizzare i sistemi aziendali, e giuridiche;
- continuità di azione;
- onorabilità e assenza di conflitto di interessi.

Sono incompatibili con il ruolo di componente dell'OdV i soggetti che:

- intrattengono direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o con i suoi amministratori di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- detengono direttamente o indirettamente quote del capitale della società;
- siano stretti familiari degli amministratori;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

La Società verifica – prima della nomina – il possesso da parte dei candidati dei requisiti sopra indicati e l'assenza di cause di incompatibilità.

4.4 La cessazione dall'incarico del membro dell'OdV

Le cause di cessazione dall'incarico del membro dell'OdV sono:

- la scadenza dell'incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, il membro dell'OdV rimane in carica fino alla data della naturale scadenza, salvo il rinnovo automatico della carica stessa.

- la revoca e la decadenza

Si configurano in caso di perdita di uno dei requisiti sopra indicati (indipendenza, autonomia, professionalità, continuità di azione e onorabilità). In particolare, costituiscono cause di decadenza:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità all'interno della società, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'albo professionale di appartenenza);
- grave inadempimento dei propri doveri;
- accertamento, anche non giudiziale, da cui risulta la responsabilità della società a causa dell'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto;
- sentenza di condanna anche non definitiva a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto o di condanna passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La decadenza da componente dell'OdV è dichiarata dall'organo dirigente entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, anche a seguito di segnalazione di terzi.

- la rinuncia

Il componente dell'OdV è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico.

La rinuncia deve essere redatta in forma scritta ovvero deve risultare negli atti sociali, deve essere motivata e avvenire con un preavviso di 30 giorni in modo da non arrecare danno alla società. In caso di rinuncia, l'organo dirigente provvede tempestivamente a sostituire il membro dimissionario.

4.5 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per svolgere le proprie funzioni, l'OdV deve:

- svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e rese note all'organo dirigente;
- avere accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi dell'impresa;
- poter chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- poter chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ovvero al Responsabile del sistema gestionale integrato, ove presenti;
- poter esigere informazioni, nell'esercizio della propria attività, anche dall'organo dirigente;
- poter chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
- poter prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'impresa svolta nelle aree di rischio;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- sottoporre i modelli a verifica periodica e curarne l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- esprimere parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione;
- all'esito di ogni attività ispettiva, redigere verbale analitico il cui contenuto deve essere comunicato all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
- redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
- avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, al solo fine dello svolgimento dell'attività e limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

4.6 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Odv è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner della società;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, atto a salvaguardare la Società dalla commissione dei reati, anche attraverso audit periodici - con l'utilizzo di procedure ritenute opportune - dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento delle normative e delle condizioni aziendali;
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, la responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei «processi sensibili», in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.RL. soprattutto nell'ambito dei «processi sensibili»;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare e coordinarsi con l'organo dirigente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione delle stesse;
- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con l'Organo dirigente e le altre funzioni aziendali, se presenti (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

4.7 Riunioni e verbalizzazioni

Le riunioni dell'OdV devono essere documentate e sottoscritte dai membri dell'OdV partecipanti alle stesse.

Il verbale dell'incontro deve attestare in modo completo ed esauriente l'attività svolta.

4.8 Piano e rapporti di audit

Il piano ed i rapporti di audit devono essere definiti sulla base di quanto indicato nella parte speciale del Modello.

Il piano deve consentire l'audit di tutti i processi applicabili in un periodo massimo di 12 mesi. Il verbale di audit deve essere controfirmato oltre che dall'OdV, anche dal responsabile del processo esaminato e dagli altri eventuali partecipanti all'attività di verifica. Gli audit devono essere condotti verificando l'applicazione del Modello ed in particolar modo dei protocolli indicati nella parte speciale dello stesso.

4.9 La conservazione delle informazioni

I rapporti di riunione, il piano ed i rapporti di audit, le informazioni raccolte dall'OdV di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL dovranno essere conservate in formato cartaceo e/o informatico e conservate per un periodo di 10

anni (salvo diverse prescrizioni normative).

I rapporti di riunione, il piano ed i rapporti di audit sono comunicati all'organo amministrativo secondo le modalità indicate al paragrafo 4.12.1 intitolato “reporting dell'OdV - organi societari”.

4.10 Etica di comportamento dell'OdV

I membri dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'OdV si avvale, a qualsiasi titolo, dovranno mantenere la massima discrezione e sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

I componenti dell'OdV agiscono in qualità di *soggetto autorizzato al trattamento dei dati* nel rispetto delle istruzioni che devono essere impartite dal Titolare del Trattamento per garantire che il trattamento stesso avvenga in conformità ai principi stabiliti dal GDPR.

L'OdV risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente avendo come unico referente l'organo sociale.

All'OdV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'impresa.

Al fine di svolgere con la necessaria autonomia ed indipendenza la propria funzione, l'organo dirigente delibererà un budget annuale di spesa.

4.11 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

I soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono, altresì, immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Società, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

L'organizzazione di un flusso informativo strutturato rappresenta uno strumento per garantire l'efficacia e la continuità dell'attività di vigilanza sull'idoneità e l'effettiva attuazione del Modello.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e implicano un'attività di verifica accurata di tutti i fenomeni rappresentati secondo l'ordine di priorità ritenuto opportuno.

4.12 Il reporting societario di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL

Gli incontri tra organo dirigente e OdV dovranno essere verbalizzati ed il libro dei verbali dovrà essere custodito presso la sede sociale.

4.12.1 Reporting OdV - Organi societari

L'OdV dovrà:

- segnalare all'organo dirigente - nell'ambito delle sue funzioni di verifica dell'adeguatezza del MOG, come già indicato nella sezione dedicata ai "poteri" e "funzioni" - eventuali criticità indicando le soluzioni/azioni correttive che ritiene opportuno vengano adottati al fine di migliorare l'efficacia del modello;
- predisporre un report almeno annuale, indirizzato all'organo dirigente con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'Organismo stesso e dagli altri soggetti interessati e sugli eventi considerati rischiosi.

4.12.2 Reporting Organi societari - OdV

L'OdV deve essere informato - mediante apposite segnalazioni da parte dell'Amministratore, degli organi societari, dei dipendenti, dei consulenti della società - rispetto ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità in capo alla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tal fine, si stabilisce che l'organo dirigente deve immediatamente informare l'OdV:

- nelle ipotesi di provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità Giudiziarie, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali emerga lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al D. Lgs.nr. 231/2001;
- nelle ipotesi di provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità Giudiziarie, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali emerga la sussistenza di procedimenti penali aventi ad oggetto l'imputazione per i reati di cui al D. Lgs.nr. 231/2001;
- qualora dai rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni (se sussistenti) possono emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- rispetto ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- in merito alle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al MOG ed a seguito delle quali siano emerse criticità, anomalie o atipicità;
- ai prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata di particolare rilevanza;
- in caso di variazioni dell'organigramma e/o degli assetti organizzativi, delle deleghe e dei poteri;
- nelle ipotesi di significative o atipiche operazioni interessate o potenzialmente a rischio.

Si precisa, inoltre, che:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o

alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;

- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'OdV secondo le modalità previste nel paragrafo successivo.

4.12.3 Invio delle segnalazioni - Whistleblowing – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutti i casi di violazione sospettata o conclamata dei presenti Codice Etico, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, del Modello Organizzativo, anche quelli di natura ufficiosa, devono essere immediatamente comunicati per iscritto all'OdV.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate e prive di esplicito riferimento al mittente e alla funzione di appartenenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello *ex D. Lgs. 231/2001*.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art.6 del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza alla Legge 30 novembre 2017 n. 179 disciplinante il c.d. “whistleblowing” - oggetto di recente modifica ed estensione ai sensi del D. Lgs. 24/2023 che ha ampliato le tutele in caso di segnalazione di illeciti estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti - agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'anonimato del

segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, con salvezza degli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL per garantire la segretezza delle informazioni raccolte dall'Organismo stesso, circa la violazione del Modello istituito, ha predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Questi avranno cura di protocollare e conservare le informazioni ricevute in modo da garantirne la segretezza.

E-mail Organismo di Vigilanza: odv.fornaracostruzionisrl@gmail.com

Il dominio dell'indirizzo è stato volutamente scelto in modo che sia totalmente svincolato da ogni contatto con i Sistemi Informativi interni di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto, con discrezionalità e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

Una volta accertata la violazione, l'OdV:

- promuove l'applicazione della sanzione così come prevista dal sistema disciplinare;
- laddove necessario, promuove l'aggiornamento del Modello mediante integrazioni e/o modifiche.

Le informazioni, segnalazioni e i report previsti nel presente paragrafo sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database (informatico e/o cartaceo), dotato di adeguate caratteristiche di sicurezza.

Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda all'allegato A, in calce al Modello.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale a garanzia dell'effettività del Modello medesimo e della relativa efficacia esimente.

Considerata la gravità delle conseguenze per la Società in caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate, fermo che, in ogni caso, ciascuna di esse si configura come una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà idonea a ledere, nei casi più gravi, il rapporto di fiducia con la Società stessa.

Il medesimo art. 6 comma *2bis* lettera c) stabilisce, inoltre, il divieto di atti di ritorsione nei confronti di coloro che effettuano all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, prevedendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Medesime sanzioni devono essere previste anche per colui che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione del sistema disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

E, comunque, fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL di categoria e dai contratti di lavoro individuali.

In via generale, nella determinazione delle sanzioni, si deve tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva del soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.

5.2 I soggetti destinatari

Sono tenuti all'osservanza del Codice Etico e delle prescrizioni del Modello, e sono, quindi, destinatari del presente sistema disciplinare:

- a) i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (soggetti apicali);
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (dipendenti);
- c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o operano direttamente o indirettamente per essa (terzi destinatari).

5.3 Le condotte rilevanti

Ai fini del presente sistema disciplinare, costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello (parte speciale);
- c) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- d) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e

alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello.

Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati della Società delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (ai sensi degli artt. 2104 – diligenza del prestatore di lavoro – e 2105 c.c. – obbligo di fedeltà), dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

5.4 Le sanzioni

5.4.1 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice Etico o del Modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere anche nella sospensione della carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, nonché nella revoca della stessa.

5.4.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai Dirigenti, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sono sanzionate come segue:

- l'ammonizione scritta, in caso di violazioni non gravi;
- la multa, non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione dell'ammonizione scritta, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tali violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di violazione del Codice Etico

o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.

Le violazioni del Modello e del Codice Etico da parte dei Dirigenti, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente sistema disciplinare, devono essere annotate nelle loro rispettive schede valutative o nel loro stato di servizio, o comunque in apposito registro dell'azienda.

L'annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvo gli scatti di anzianità previsti dal CCNL applicabile.

Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni, per 2 volte nell'arco di 2 anni, non consegua il licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deleghe.

5.4.3 Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) e costituiscono norme speciali ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini).

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti di contestazione e all'irrogazione delle sanzioni, rimangono invariati i poteri della Direzione Aziendale, la quale opererà di volta in volta una specifica valutazione in merito ad ogni singola violazione commessa e irrognerà conseguentemente le sanzioni, pur nel limite del presente sistema disciplinare, delle norme vigenti e del CCNL applicabile.

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile, non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni sono stabilite e verranno comminate nel rispetto di quanto prescritto e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL richiamato, e secondo i criteri di correlazione ivi stabiliti. In particolare:

A. Incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta, il lavoratore che:

- violi per la prima volta le disposizioni del Codice Etico e del Modello, per la cui trasgressione non sia prevista una sanzione più grave;
- ritardi nell'inviare segnalazioni all'OdV.

B. Incorre nella sanzione della multa, non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, il lavoratore che:

- commetta un'infrazione di cui al punto precedente entro un anno dall'applicazione dell'ammonizione scritta;
- violi gli standard di controllo in modo recidivo;
- violi le disposizioni del Codice Etico e del Modello inerenti i rapporti con la P.A., la correttezza e trasparenza della gestione e i rapporti con le autorità giudiziarie;
- commetta trasgressioni più gravi di quelle precedenti, salvo che la trasgressione non comporti l'applicazione di sanzioni più gravi.

C. Incorre nella sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni, il lavoratore che:

- compia, con dolo, qualsiasi operazione di tesoreria, operazioni relative allo svolgimento di gare pubbliche, di trattative o altre attività nei confronti della P.A. Senza la relativa autorizzazione o violando i limiti dell'eventuale procura conferitagli;
- ometta volontariamente di avvisare l'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività di cui al punto precedente, in particolare qualora riscontri ammanchi di cassa, irregolarità nell'emissione delle fatture ovvero nei documenti di supporto alle stesse;
- ometta volontariamente i controlli da effettuare sulle operazioni di tesoreria;
- nel redigere i report e i documenti previsti negli standard di controllo e nelle procedure aziendali, o nel rilasciare le dichiarazioni ivi prescritte, trascriva volontariamente informazioni o dati falsi, ometta informazioni obbligatorie, attesti fatti non veri, sottoscriva false dichiarazioni ovvero alteri o distrugga con dolo i report stessi.

La sanzione della sospensione può, comunque, essere comminata fuori dai casi sopra previsti, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

D. Incorre nella sanzione del licenziamento con preavviso, il lavoratore che:

- sia recidivo nelle mancanze di cui al punto C, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
- rediga volontariamente documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla P.A., nonché prometta o offra denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- utilizzi volontariamente i fondi provenienti da finanziamenti pubblici, secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, ovvero ne rediga la relativa rendicontazione omettendo informazioni obbligatorie e trascrivendo false informazioni;
- nel redigere le comunicazioni sociali rivolte al pubblico o le comunicazioni da inviare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, attesti o trascriva volontariamente false informazioni o dati falsi, o alteri con dolo in qualunque maniera le informazioni ivi contenute o i documenti di supporto;
- alteri o trascriva volontariamente informazioni false nelle scritture e nei libri contabili, nelle fatture emesse, negli ordini di acquisto e nei contratti stipulati, ovvero in qualsiasi documento che possa essere di supporto o di fondamento alle comunicazioni elencate precedentemente;
- in qualsiasi altro caso di grave violazione del Codice Etico o del Modello, tale da configurare un notevole inadempimento.

E. Incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso, il lavoratore che, avendo violato il Modello, venga condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero causi l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal decreto 231/2001 o di altre sanzioni, nonché cagioni ad essa un danno di rilevante entità.

5.4.4 Sanzioni nei confronti di terzi destinatari

La violazione, da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner commerciali comunque denominati o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la

Società, dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In particolare, i contratti devono prevedere l'applicazione di una penale ovvero una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico loro riferite ed espressamente indicate, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti.

6 MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI

6.1 Il processo di costruzione del Modello

L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. nr. 231/2001 indica le esigenze a cui devono rispondere i Modelli, prevedendo alle lettere a) e b) che gli stessi devono “a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;”.^[1] Pertanto, in conformità alla normativa di cui sopra, il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso diverse fasi, che si andranno di seguito a descrivere brevemente.

Raccolta e analisi della documentazione

Si è proceduto all’analisi della documentazione societaria, tra cui lo statuto, l’atto costitutivo, l’organigramma, i mansionari, la visura CCIAA, il DVR, i bilanci, etc.

L’esame di quanto sopra è stato necessario per inquadrare correttamente la struttura della società, dai poteri apicali a quelli operativi, l’ambito di operatività della stessa nonché le ripartizioni dei poteri e delle competenze.

Identificazione delle attività cd. sensibili e dei rischi potenziali

In questa fase è stata posta in essere l’analisi del contesto aziendale – intesa come esame di tutte le attività della FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.r.l. e le concrete modalità operative delle stesse (anche attraverso interviste ad hoc ai soggetti, apicali e non, operanti nel contesto societario) - volta ad individuare i processi, le attività o i settori, e secondo quali modalità, nel cui ambito si potrebbero astrattamente realizzare fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. nr. 231/2001.

Sono state, quindi, individuate le aree di attività a rischio di commissione dei reati (cd. attività/aree sensibili) ed i relativi responsabili/ruoli aziendali coinvolti, che verranno elencati e descritti nella Sezione denominata “Mappatura e Analisi dei

Rischi – Mappatura dei processi/reati” del presente Modello, unitamente alla specificazione dei processi analizzati, della descrizione delle attività e la mappatura dei processi/reati.

Identificazione delle misure adottate dall’Ente

Si è proceduto a identificare, soprattutto attraverso le interviste, le prassi operative ed i concreti controlli esistenti ad oggi, volti a prevenire il rischio individuato nella fase precedente, con il fine di determinare – per ogni processo analizzato - il grado di esposizione al rischio effettivo di commissione dei reati ex D. Lgs. nr. 231/2001.

Individuazione delle carenze e progettazione del sistema di controllo (cd. protocolli)

Identificate le attività sensibili ed i relativi rischi nonché le misure preventive adottate dalla società, si è proceduto alla valutazione dell’adeguatezza o meno di queste ultime rispetto ai requisiti di cui al D. Lgs.nr. 231/2001 e ciò al fine di individuare eventuali carenze del sistema (rispetto alla capacità di contrastare efficacemente e ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati) e, prevedere, quindi le necessarie azioni correttive.

Per ciascuna attività sensibile – ove si è ritenuto sussistente un’ipotesi di rischio di commissione di reato - si è proceduto a definire un protocollo volto a disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio.

La linea guida nell’elaborazione dei protocolli è stata quella di rendere documentata e verificabili le varie fasi del processo decisionario al fine di poter risalire alla motivazione che ha condotto ad una certa decisione oltre che garantire e assicurare – nei limiti del possibile - la separazione e l’indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Per ogni protocollo è stata prevista la procedura contenente la descrizione di:

- modalità operative e soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- modalità di documentazione e conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurarne la trasparenza e la verificabilità.

Nella Sezione denominata “Mappatura e Analisi dei Rischi – Reati presupposto e analisi dei rischi” della “Parte Speciale” del presente Modello, verranno descritte le norme che identificano i reati presupposto e la relativa sanzione, verranno approfondite le condotte penalmente rilevanti e quindi descritti i protocolli di prevenzione.

6.2 La società FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

La Società è a socio unico nella persona del dott. Fabio Fornara il quale, oltre ad esserne legale rappresentante, ne è Amministratore Unico.

Nella Sua figura, pertanto, si concentrano tutte le principali funzioni (responsabile Tecnico, Responsabile Commerciale, Responsabile Amministrazione e Finanza, Responsabile Acquisti, Responsabile Risorse Umane, Sistemi Informativi, etc...)

Stante la struttura della società (a complessità limitata) ed in ragione dell’unicità del socio/Amministratore Unico e quindi della concentrazione della quasi totalità delle aree a rischio reato nella sola figura apicale, occorre un approccio differenziato ai reati dolosi e colposi considerando che:

- *rispetto ai reati dolosi*: dal momento che l’assetto organizzativo prevede che la totalità delle attività sia concentrata e svolta esclusivamente dal solo soggetto apicale, la correttezza del comportamento potrà essere garantita solo esclusivamente dalla eticità di tale soggetto. In caso di reato, dunque, non è possibile ipotizzare comportamenti in violazione fraudolenta del modello tale da evitare l’addebito all’impresa della responsabilità amministrativa. In considerazione delle dimensioni della Società e della propria struttura organizzativa nella quale non è sostanzialmente possibile identificare responsabili di funzione diversi dal socio/Amministratore Unico, è chiaro che la totalità delle aree/attività a rischio reato doloso si concentrano nella figura apicale.

- *Rispetto ai reati colposi* (ed in particolare quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), le attività a rischio reato sono invece svolte da

una pluralità di soggetti (datore di lavoro, RSPP, medico competente, Direttori tecnici, capocantiere, preposti e gli stessi dipendenti).

Pertanto, in conformità alle Linee Guida ANCE, si è proceduto ad un approccio di analisi dei rischi e di elaborazione dei protocolli di prevenzione dei reati limitata ai soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi (ad esempio commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

6.3 MAPPATURA DEI PROCESSI/REATI

6.3.1 Processo di approvvigionamento

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda l'approvvigionamento di:

- materiali, attrezzature, macchinari;
- servizi di manutenzione, anche di attrezzature e macchinari;
- prestazioni professionali;
- subappalti.

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- scelta dei fornitori (attraverso la valutazione del soggetto e richiesta dei preventivi);
- richiesta acquisto ed emissione dell'ordine;
- ricezione del materiale o della prestazione;
- ricezione, contabilizzazione e pagamento delle fatture.

➤ Mappatura dei processi/realti

Il processo di approvvigionamento è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- frode in pubblica fornitura;

- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- corruzione tra privati;
- violazione del diritto d'autore;
- reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, macchinari e subappaltatori);
- reati ambientali (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, macchinari e subappaltatori);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- reati tributari.

6.3.2 Processo commerciale

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda le attività commerciali e di stipula dei contratti inerenti:

- gare ed appalti;
- trattative fra privati.

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- identificazione dell'opportunità (gara o richiesta del privato);
- valutazione e decisione di partecipare alla gara/di fare offerta al privato;
- analisi e stima dei costi;
- predisposizione offerta;
- trattativa col cliente (nei rapporti con i privati);
- aggiudicazione gara o appalto/affidamento da parte del privato;
- stipula del contratto.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo commerciale è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- corruzione;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati tributari.

6.3.3 Processo di costruzione e gestione del contratto

➤ **Estensione del processo**

Il processo riguarda le attività di:

- costruzione in cantiere;
- gestione del contratto (con varianti e riserve) e contabilizzazione dei SAL;
- fatturazione, incasso e contabilizzazione.

➤ **Descrizione delle attività**

Le attività svolte riguardano:

- gestione del cantiere;
- costruzione in cantiere;
- gestione del contratto (con varianti e riserve) e contabilizzazione dei SAL;
- fatturazione, incasso e contabilizzazione.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- frode in pubblica fornitura;
- delitti di criminalità organizzata;

- corruzione, concussione e induzione a dare o promettere utilità;
- delitti contro la libertà individuale (caporalato);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare;
- reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza;
- reati ambientali;
- reati contro patrimonio culturale;
- reati tributari.

6.3.4 Processo finanziario

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda le attività di:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei fondi aziendali;
- impiego disponibilità liquide.

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- gestione dei pagamenti e degli incassi;
- gestione dei finanziamenti (pubblici o privati);
- investimenti finanziari.

➤ Mappatura dei processi/reati

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- corruzione, concussione e induzione a dare o promettere utilità;
- truffa aggravata ai danni dello Stato;

- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati societari;
- reati di falso;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- reati tributari.

6.3.5 Processo amministrativo

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda le attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili:

- gestione del patrimonio societario;
- bilancio;
- adempimenti fiscali e tributari;
- controllo di gestione.

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- gestione societaria;
- valutazione e scelta del consulente (anche nel processo di approvvigionamento);
- redazione della documentazione;
- tenuta delle scritture contabili;
- redazione del bilancio;
- adempimenti in tema di tasse e contributi.

➤ Mappatura dei processi/reati

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- corruzione, concussione;
- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- frode informativa ai danni dello Stato;
- reati societari;
- reati di falso;
- reati tributari.

6.3.6 Processo di gestione di erogazioni pubbliche

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazioni da parte dello Stato, o altro ente pubblico o dall'UE destinati a:

- investimenti produttivi;
- innovazione tecnica e tecnologica;
- ricerca e sviluppo;
- formazione del personale;
- iniziative di terzi oggetto di significative erogazioni pubbliche (esempio superbonus 110%, bonus facciate e simili).

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- istruttoria;
- autorizzazione;
- presentazione domanda;
- gestione del finanziamento;

- sviluppo del progetto;

- rendicontazione.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- reati di corruzione;

- reati in tema di erogazioni pubbliche;

- reati societari.

6.3.7 Processo di gestione dei sistemi informativi

➤ **Estensione del processo**

Il processo riguarda le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

➤ **Descrizione delle attività**

Le attività svolte riguardano:

- definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi;

- protezione dei dati;

- utilizzo dei sistemi informatici.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- reati di frode informatica ai danni dello stato;

- reati di criminalità informatica.

6.3.8. Processo di gestione delle risorse umane

➤ **Estensione del processo**

Il processo riguarda le attività di selezione, assunzione, amministrazione e gestione

del personale dipendente.

➤ **Descrizione delle attività**

Le attività svolte riguardano:

- ricerca, selezione e assunzione del personale;
- formazione del personale;
- valutazione del personale;
- gestione amministrativa del personale.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- reati di frode informatica ai danni dello stato;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati societari;
- delitti contro la libertà individuale;
- impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.

6.3.9 Processo di gestione per la sicurezza

➤ **Estensione del processo**

Il processo riguarda le attività per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.

➤ **Descrizione delle attività**

Le attività svolte riguardano:

- definizione delle responsabilità per la sicurezza;
- valutazione dei rischi salute e sicurezza;
- oneri per la sicurezza;
- controllo operativo per la sicurezza;

- formazione del personale;
- visite mediche obbligatorie;
- monitoraggio degli adeguamenti legislativi.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- omicidio colposo;
- lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla sicurezza.

6.3.10 Processo di gestione per l'ambiente

➤ **Estensione del processo**

Il processo riguarda le attività per il sistema gestionale per l'ambiente nei cantieri temporanei e mobili.

➤ **Descrizione delle attività**

Le attività svolte riguardano:

- definizione delle responsabilità per l'ambiente;
- analisi dei rischi ambientali;
- gestione dei rifiuti;
- controllo operativo per l'ambiente;
- formazione del personale;
- monitoraggio degli adeguamenti legislativi.

➤ **Mappatura dei processi/reati**

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- reati ambientali.

6.3.11 Processo di attività immobiliare

➤ Estensione del processo

Il processo riguarda le attività commerciali e di vendita relative alla costruzione in proprio e alla conseguente attività immobiliare.

➤ Descrizione delle attività

Le attività svolte riguardano:

- identificazione delle opportunità immobiliari;
- sviluppo del progetto immobiliare;
- acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- costruzione;
- scelta agenzia immobiliare;
- vendita unità immobiliare.

➤ Mappatura dei processi/reati

Il processo di costruzione è sensibile al rischio di commissione di reati di:

- corruzione;
- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- delitti con finalità di terrorismo;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati tributari;
- reati con violazione delle norme sulla sicurezza;
- reati ambientali.

ALLEGATO A – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)

1. DEFINIZIONI

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è il documento con cui l'Ente individua e fornisce gli indirizzi generali di carattere etico e comportamentale a dipendenti, soci, collaboratori, consulenti, fornitori e altri portatori di interesse, ai quali gli stessi dovranno conformarsi nell'esecuzione delle proprie attività, nonché al fine di contribuire alla prevenzione e repressione di condotte illecite.

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'ente in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo nr. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società.

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato ai sensi del D. Lgs. nr. 231/2001.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, comportamenti e fatti censurabili, violazioni accertate o sospette del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, anche quelle di natura ufficiosa.

Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Soggetto segnalante (*Whistleblower*): il soggetto che segnala illeciti o violazioni del Modello.

Soggetto segnalato: il soggetto a cui vengono attribuiti i fatti oggetto della segnalazione.

Soggetti terzi: controparti contrattuali di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI Srl sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Fondazione nell'ambito delle attività a rischio.

Whistleblowing: il sistema di segnalazione di illeciti o violazioni.

2. SCOPO

Con la Legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” è stato introdotto un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori

appartenenti al settore privato che segnalino un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*).

Tali tutele sono state poi estese anche nel settore privato nei confronti dei soggetti apicali e/o dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01 o violazioni del relativo Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

Il sistema di segnalazione adottato e di tutela di coloro che segnalino eventuali illeciti deve, peraltro, essere parte integrante del MOG231, quale requisito di idoneità dello stesso.

In tale ottica ed a tal scopo, la FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. ha previsto una apposita procedura, descritta nel presente allegato - da considerarsi parte integrante del MOG231 - volto a disciplinare e prevedere il sistema di segnalazione di illeciti e di violazioni del Modello stesso nonché le tutele previste per il soggetto che le effettua.

In particolare, la procedura adottata si pone lo scopo di istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di risolvere e/o prevenire - con la necessaria rapidità e riservatezza - eventuali situazioni derivanti da un illecito.

Scopo della presente procedura è, altresì, quello di:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione (salvo le esigenze legate a indagini o procedimenti avviati dalle Autorità Giudiziarie ed i procedimenti disciplinari in caso di violazioni in mala fede);
- b) tutelare il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo, per la segnalazione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regola e disciplina la procedura di invio, ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni relative a violazione sospettata o conclamata del Codice

Etico, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, del Modello Organizzativo, anche quelle di natura ufficiosa nonché la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/2001.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la violazione sospettata o conclamata del Codice Etico, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, del Modello Organizzativo, anche quelle di natura ufficiosa nonché la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare:

- violazioni penalmente rilevanti
- violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di procedure/policy interne o altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, inclusa la normativa antinfortunistica;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime, le notizie palesemente prive di fondamento o già di dominio pubblico e quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

L'istituto della segnalazione non può essere usato per scopi meramente personali, per rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.

5. PROCEDURA SUL WHISTLEBLOWING

5.1 Segnalazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti ed i collaboratori (compresi quelli assunti con contratto di somministrazione) della Società, a qualsiasi titolo contrattualizzati, possono segnalare, ai sensi della presente procedura, i

comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. nr. 231/01, rilevanti in sede penale e/o disciplinare, o le violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza, diretta o indiretta ed anche in modo casuale, in occasione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori delle condotte e gli elementi utili per le successive verifiche e accertamenti.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società;
- b) descrizione puntuale dei fatti, con indicazione - se note - delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- c) le generalità, se conosciute, o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- d) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione e/o di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- e) ogni altra informazione che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati ed a confermare gli stessi.

Le segnalazioni potranno essere inviate:

- a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria:
odv.fornaracostruzioniisrl@gmail.com.

Il dominio dell'indirizzo è stato volutamente scelto in modo che sia totalmente svincolato da ogni contatto con i Sistemi Informativi interni di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;

- a mezzo posta tradizionale presso la sede della Società.

5.2 Destinatario della segnalazione

Il destinatario della segnalazione è l'Organo di Vigilanza che avrà cura di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e di tutelare l'identità del soggetto segnalante da eventuali ritorsioni o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, anche non direttamente, alla segnalazione.

Eventuali segnalazioni inoltrate a soggetti diversi da quello sopra indicato potranno non essere trattate.

5.3 Esame, istruttoria e valutazione della segnalazione

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne come anche di consulenti esterni.

L'istruttoria deve essere conclusa entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo che non sussistano particolari ragioni di urgenza tali da rendere necessario un tempestivo ed immediato intervento della Società volto a far cessare il comportamento illecito segnalato.

Nelle ipotesi in cui l'attività istruttoria sia particolarmente complessa, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere ulteriormente prorogato, su decisione dell'OdV, di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

L'OdV, ricevuta la segnalazione, avvia l'istruttoria volta ad accertare la fondatezza delle informazioni ricevute, individuando le attività da svolgere con facoltà – ove necessario – di convocare il soggetto segnalante e/o i soggetti dallo stesso indicati quali informati dei fatti nonché il segnalato per chiarimenti.

L'OdV può acquisire la documentazione necessaria ed utile per l'espletamento dell'istruttoria.

All'esito dell'istruttoria l'OdV può, con decisione motivata:

- archiviare la segnalazione;
- richiedere alla Società di procedere alla valutazione degli opportuni provvedimenti da adottare ai fini disciplinari e/o sanzionatori e/o ai necessari adeguamenti e interventi sul MOG.
- presentare denuncia all'Autorità competente, ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente ed applicabile.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la mala fede nella volontarietà delle accuse ed il dolo/colpa grave.

5.4 Documentazione e conservazione della documentazione

L'istruttoria deve essere documentata in ogni sua fase del processo, mediante la verbalizzazione delle attività svolte (ad esempio, escussione segnalante o soggetti informati) e la conservazione di tutti i documenti acquisiti, sempre nel rispetto del principio di riservatezza e tutela dei soggetti coinvolti.

L'accesso alla documentazione è riservato all'OdV ed ai soggetti da questo eventualmente autorizzati.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, nel rispetto dei criteri di riservatezza e segretezza, salvo diverse prescrizioni derivanti dalla normativa.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

6.1 Riservatezza

La Società, al fine di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni acquisite da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

In particolare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza l'esplicito consenso del medesimo a soggetti diversi da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, salvo le ipotesi in cui:

- emerga che la segnalazione è stata fatta in malafede o con dolo/colpa grave al fine di arrecare un pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di diffamazione e/o calunnia;
- vi sia uno specifico obbligo di legge per cui non sia opponibile la riservatezza del segnalato (ad esempio, indagini preliminari in sede penale).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata se la contestazione della violazione si basa su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione, anche se svolti a seguito della stessa.

Ove l'accertamento della violazione, invece, si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la

difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

6.2. Tutela dalle ritorsioni

La società non ammette né tollera alcuna forma di discriminazione o di ritorsione, diretta o indiretta, collegata o meno alla segnalazione, tra cui – a titolo esemplificativo – azioni disciplinari ingiustificate, demansionamento senza motivo, molestie o ogni altro comportamento che crei condizione di disagio o intollerabile per il segnalante.

Il segnalante è protetto da tali comportamenti.

7. TUTELA DEL SEGNALATO

La Società non tollera usi e abusi della presente procedura e, pertanto, eventuali segnalazioni in malafede o effettuate con dolo/colpa grave al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti e/o eventuali utilizzi impropri della presente procedura strumentalizzata intenzionalmente, saranno fonte, a carico del segnalante, di responsabilità disciplinare e nelle altre competenti sedi, anche penale.

8. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. dell'Ente che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

Copia del MOG231 e degli allegati - tra cui anche il presente - è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla; una copia è, altresì, accessibile in formato elettronico in quanto pubblicata sul sito istituzionale della Società (www.fornaracostruzioniimmobiliari.it).

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.